ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE SCIENTIFICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

Art. 10

Svolgimento della carriera

Per lo svolgimento della carriera del personale scientifico dell'Osservatorio vesuviano fino alla qualifica di primo ricercatore si osservano le norme previste dalla presente legge per il corrispondente personale degli Osservatori astronomici. Ai fini della riduzione del periodo di permanenza nella qualifica di ricercatore per il passaggio alla qualifica di primo ricercatore, la libera docenza deve essere conseguita in fisica terrestre o in materia ritenuta strettamente affine. Il posto di ricercatore capo e' conferito mediante concorso per titoli ed esami da espletare tra i primi ricercatori con almeno sette anni di anzianita' nella qualifica. Al concorso di cui al precedente comma possono essere ammessi anche gli assistenti di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori assegnati alle cattedre di fisica terrestre aventi almeno otto anni di anzianita' nel coefficiente 402.

Versione in vigore dal 12 aprile 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano
Estremi	Legge 18 marzo 1958, n. 276
Capo	II — Osservatorio vesuviano
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-del-personale-scientifico-degli/art-10-svolgimento-della-carriera/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it